COMMISSIONE XI

LAVORO - EMIGRAZIONE - COOPERAZIONE - PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE - ASSISTENZA POST-BELLICA - IGIENE E SANITÀ PUBBLICA

C.

SEDUTA DI VENERDÌ 20 FEBBRAIO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **RAPELLI**

INDICE

PAG.

Disegni di legge (*Rinvio della discussione*):

Modifiche agli articoli 14, 27, 36 e 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati. (2502) 858

PRESIDENTE 858

Assunzione a carico di entrate di bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52 della spesa relativa alla quarta annualità da corrispondersi alla gestione I. N. A.-Casa, già autorizzata a carico del Fondo-lire relativo al piano E.R.P. (3126). 858

PRESIDENTE 858, 859, 860
DI VITTORIO 858, 859
GRAZIA 859
REPOSSI 859
SABATINI 860
NATALI LORENZO 860
MARAZZINA 860
FORESI 860
PRETI 860

Proposte di legge (*Rinvio della discussione*):

FEDERICI MARIA ed altri: Tutela dei minori nel lavoro. (150);

DI VITTORIO e SANTI: Disciplina dell'apprendistato. (303);

MORO GEROLAMO LINO ed altri: Disciplina dell'apprendistato e dell'istruzione professionale degli artigiani. (592);

PAG.

SABATINI ed altri: Disciplina dell'apprendistato, norme per l'istruzione professionale e creazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento professionale dei lavoratori (I. N. A. P. L.). (1693);

CARCATERRA ed altri: Disciplina dell'orientamento professionale e dell'apprendistato. (1702);

LOMBARDINI ed altri: Sulla formazione professionale. (1706);

PASTORE ed altri: Regolamentazione dell'occupazione, dell'addestramento e del perfezionamento professionale dei giovani lavoratori. (1815) 861

PRESIDENTE 861
CAPUA 861

Proposta di legge (*Discussione e approvazione*):

CHIARINI ed altri: Proroga delle disposizioni concernenti i termini e le modalità di versamento dei contributi unificati dell'agricoltura. (3016) 862

PRESIDENTE 862, 863
BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro* 862
REPOSSI 862
DI VITTORIO 862
CAPUA 862

Votazione segreta:

PRESIDENTE 863

La seduta comincia alle 9,10.

BARTOLE, *ff. Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Modifiche agli articoli 14, 27, 36 e 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati. (2502).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca, al primo punto, la discussione del disegno di legge: « Modifiche agli articoli 14, 27, 36 e 61 della legge 29 aprile 1949, n. 264, recante provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati.

Il relatore, onorevole Fassina, impossibilitato ad intervenire a questa seduta, ha chiesto il rinvio della discussione.

Se non vi sono obiezioni resta così stabilito.

(*Così rimane stabilito*).

Rinvio della discussione del disegno di legge: Assunzione a carico di entrate di bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52 della spesa relativa alla quarta annualità da corrispondersi alla gestione I. N. A.-Casa, già autorizzata a carico del Fondo-lire relativo al piano E. R. P. (3126).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: Assunzione a carico di entrate di bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52 della spesa relativa alla quarta annualità da corrispondersi alla gestione I.N.A.-Casa, già autorizzata a carico del fondo-lire relativo al piano E.R.P.

La Commissione finanze e tesoro, che ha esaminato, per il preventivo parere, questo disegno di legge, ha inviato alla nostra Commissione la seguente lettera:

« La IV Commissione permanente finanze e tesoro — IV Sottocommissione — esaminato, nella seduta del 12 corrente, per il parere alla XI Commissione (Lavoro) il disegno di legge: « Assunzione a carico di entrate di bilancio per l'esercizio finanziario 1951-52 della spesa relativa alla quarta annualità da corrispondersi alla gestione I.N.A.-Casa, già autorizzata a carico del fondo-lire relativo al piano E.R.P. » (3126), ha constatato che nello stesso si dispone che alla maggior spesa derivante dal provvedimento viene fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal terzo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52, ormai chiuso. Ne consegue che l'approvazione di tale disegno di legge trova ostacolo nel principio dell'annualità del bilancio e nella norma dell'articolo 274 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

« La Commissione è in attesa di esaminare un provvedimento legislativo di carattere generale, presentato alla Camera in questi giorni, che possa consentire il riesame del suddetto e di altri provvedimenti, per cui il parere definitivo non può, allo stato, essere favorevole ».

Occorre quindi, secondo la Commissione finanze e tesoro, attendere l'approvazione dello speciale provvedimento di legge che autorizzi questa, diciamo così, riapertura della questione, cioè questa assunzione a carico del bilancio dello Stato di somme riferite ad un esercizio finanziario ormai chiuso.

Il provvedimento non può, pertanto, allo stato attuale, essere preso in esame.

DI VITTORIO. Onorevole Presidente, comprendo l'osservazione fatta dalla Commissione finanze e tesoro; ma, da un punto di vista formale, questa osservazione mi pare accettabile fino ad un certo punto, giacché non si tratta qui di un provvedimento *ex novo*, ma di una piccola legge di applicazione di un'altra legge dello Stato, quella del 28 febbraio 1949, la quale ha stabilito che lo Stato deve versare questo contributo per sette anni all'I.N.A.-Casa. Si tratta quindi di un contributo previsto, stanziato in bilancio, del tutto normale.

PRESIDENTE. Il bilancio però è già chiuso.

DI VITTORIO. Ma che cosa vuol dire questo, quando con una legge lo Stato si assume l'impegno di pagare una determinata quota?

PRESIDENTE. Qui bisogna riferirsi, onorevole Di Vittorio, alla relazione ministeriale, che è molto chiara. Questo stanziamento era relativo agli aiuti E.R.P., per cui la procedura è stata seguita esattamente con il prelievo sui fondi E.R.P.; ma ora i fondi debbono reperirsi nel bilancio e la Commissione di finanze e tesoro pone in evidenza la necessità di una legge speciale.

Non è questo il primo caso in cui la Commissione finanze e tesoro fa questa osservazione e vi sono numerosi disegni di legge che attendono l'approvazione di un disegno di legge di sanatoria.

GRAZIA. Bisogna tener presente che il disegno di legge in esame si richiama ad una convenzione, ad un accordo in base al quale lo Stato si impegnava a contribuire con una sua quota: se lo Stato si rende carente, perché gli operai dovrebbero continuare a versare i loro contributi? Finché lo Stato non interverrà nuovamente, dovrebbero essere sospesi anche i contributi.

PRESIDENTE. L'onorevole Grazia sa benissimo che il diritto dello Stato di richiedere ai cittadini i contributi scaduti è un diritto che esiste da tempo. Qui la questione è diversa: essendo il bilancio 1951-52 chiuso, la Commissione finanze e tesoro osserva che non si possono più porre altre spese a carico del bilancio stesso. La questione — ripeto — è in questi termini: l'articolo 25 della legge 28 febbraio 1949 prevedeva che, in dipendenza degli aiuti E.R.P., vi sarebbe stato uno stanziamento sugli stessi fondi E.R.P. Venuto a cessare il fondo E.R.P., si rendeva necessario iscrivere a carico del bilancio dello Stato la somma, già a carico del fondo lire E.R.P. Il relativo provvedimento governativo è venuto in ritardo e, pertanto, la Commissione finanze e tesoro non può autorizzare un onere su un bilancio ormai scaduto. Evidentemente, di fronte a questo no della Commissione finanze e tesoro, la nostra Commissione non può procedere. Ma la stessa Commissione finanze e tesoro soggiunge: per sanare queste ed altre analoghe situazioni, è stato predisposto un provvedimento attualmente in corso di esame; una volta approvato questo nuovo provvedimento, si potrà riprendere in esame anche l'attuale disegno di legge.

DI VITTORIO. Siamo in un caso nel quale noi e la Commissione finanze e tesoro potremmo trovarci in conflitto. Possiamo quindi esprimere la nostra opinione e poi vedremo, secondo il Regolamento, come dovrà essere — a giudizio del Presidente della Camera — risolto il conflitto tra le due Commissioni.

La legge 28 febbraio 1949 stabilisce che lo Stato deve una quota di 15 miliardi di contributo per sette anni e l'articolo 25 stabilisce che il Governo è autorizzato a prendere la somma dal fondo E.R.P. Il Governo ha attinto tre annualità e poi, non avendo trovato più la possibilità di versare la quarta annualità traendola da questo fondo, l'ha cercata in un altro capitolo. Infatti l'articolo 2 di questo disegno di legge dice che il Ministero del tesoro è autorizzato a provvedere con proprio decreto all'iscrizione della somma nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53. Ora, se il Ministro del tesoro è il proponente del disegno di legge insieme con il Ministro del lavoro, vuol dire che il Ministro del tesoro può provvedere con variazione di bilancio su questo bilancio 1952-53 che non è ancora chiuso.

La Commissione finanze e tesoro dice che questa somma si riferisce a un bilancio già chiuso. Ma che cosa significa questo? Se lo Stato è inadempiente per qualsiasi ragione, forse il debito dello Stato verso la gestione speciale I.N.A.-Casa si estingue? No certamente.

PRESIDENTE. Si tratta di due questioni distinte: l'articolo 1 riguarda il passato, cioè il bilancio 1951-52; l'articolo 2 riguarda invece l'avvenire. Essendo venuti a mancare questi contributi E.R.P., è chiaro che d'ora in poi si dovrà provvedere a carico dei bilanci successivi.

DI VITTORIO. Sarei d'avviso che non si debba accogliere l'eccezione sollevata dalla Commissione finanze e tesoro e che sia opportuno sottoporre la questione al Presidente della Camera.

PRESIDENTE. Evidentemente, in base al Regolamento, se la Commissione non ritiene di aderire al parere della Commissione finanze e tesoro, la questione deve essere deferita al Presidente della Camera.

DI VITTORIO. La mia eccezione ha lo scopo di sollecitare la soluzione del problema, affinché la quota dello Stato venga versata il più rapidamente possibile e la gestione I.N.A.-Casa possa continuare a svolgere la sua attività.

REPOSSI. Ci troviamo in uno strano conflitto, perché una copertura c'è e c'è una inadempienza alla quale si vuole riparare, inadempienza che non è dovuta a negligenza del Governo, ma al fatto che è mancato il contributo E.R.P. Nella lettera della Commissione finanze e tesoro si fa riferimento ad una norma precisa della legge sulla contabilità generale dello Stato ed al fatto che ci troviamo di fronte ad un bilancio ormai chiuso. Accogliere quindi questo disegno di legge significherebbe costituire un precedente pericoloso, cioè istituire una prassi che potrebbe consentire a qualsiasi Governo di riaprire facilmente un capitolo di bilancio ormai chiuso per inserirvi nuove spese.

Potremmo comunque esprimere un parere, nel senso che la situazione deve essere sanata perché è urgente che la gestione I.N.A.-Casa continui. Un breve rinvio della discussione di questo disegno di legge potrebbe permettere di sentire il Ministro del tesoro e di trovare

il mezzo per assicurare la copertura di questo disegno di legge.

SABATINI. Se questo disegno di legge è stato proposto dallo stesso Ministro del tesoro e contiene il riferimento ad una variazione di bilancio, è segno che in quel bilancio è contemplata la spesa di questi 15 miliardi.

Siccome il riferimento alla copertura c'è nel disegno di legge, io farei proprio questa osservazione alla Commissione finanze e tesoro. Credo pertanto che la proposta Di Vittorio possa essere accolta, rinviando la discussione e deferendo la questione al Presidente della Camera.

PRESIDENTE. Il terzo provvedimento di variazioni, cui il disegno di legge si riferisce, deve essere ancora approvato. Fino a che questo non avvenga non si può approvare questo disegno di legge che si riferisce ad un esercizio già chiuso. Il punto di vista della Commissione finanziaria è preciso.

Poiché a suo tempo abbiamo discusso e approvato la legge sull'I.N.A.-Casa, ci accorgiamo ora, con sorpresa, che alla gestione I.N.A.-Casa non sono stati versati 15 miliardi. Possiamo esprimere il voto che si provveda a questo versamento; ma le difficoltà sollevate dalla Commissione finanze e tesoro restano e debbono essere risolte tra questa Commissione e il Ministro del tesoro.

NATALI LORENZO. La Commissione finanze e tesoro ha espresso un parere negativo in quanto osta un articolo della legge sulla contabilità generale dello Stato. Ma la IV Commissione doveva piuttosto dirci soltanto: non possiamo dare parere favorevole perché nel disegno di legge si fa esplicito riferimento al terzo provvedimento che non è stato ancora approvato.

Il problema, inoltre, si complica perché in questo disegno di legge non è prevista la copertura per le successive annualità.

MARAZZINA. Io vorrei vedere se non fosse possibile ovviare all'inconveniente come è stato fatto in occasione dell'esercizio 1949-50 attraverso appunto la legge 13 ottobre 1950, n. 828.

FORESI. Pur non associandomi alle considerazioni dell'onorevole Natali, riconosco che la competenza della Commissione finanze e tesoro in un caso come questo non sia esclusiva. Facendo riferimento a quanto è detto nella relazione e cioè che si è provveduto nell'esercizio 1949-50 con un apposito provvedimento di legge, e precisamente con la legge 13 ottobre 1950, n. 828, sarei d'avviso che si potrebbe rimediare all'inconveniente con una apposita legge, seguendo, in altri termini, la stessa prassi. È necessario, insomma, esprimere il voto che, prima del termine della legislatura, il Tesoro versi alla gestione I.N.A.-Casa questa rata di 15 miliardi.

PRETI. Io penso che questo provvedimento, tanto più in quanto è stato presentato di concerto con il Ministro del bilancio e *ad interim* del tesoro, sia stato esaminato dalla Ragioneria dello Stato, e che quindi il Tesoro sappia perfettamente come deve contenersi nei confronti di questa spesa. A mio avviso, perciò, potremmo procedere tranquillamente all'approvazione del disegno di legge, se siamo d'accordo sul merito.

PRESIDENTE. La questione non è limitata a questo provvedimento. La Commissione finanze e tesoro non ritiene che si possa procedere all'approvazione di nessun disegno di legge che contempli variazioni relative a un bilancio già chiuso.

Comunico che gli onorevoli Repossi, Di Vittorio, Natali Lorenzo, Marazzina, Foresi e Preti hanno presentato il seguente ordine del giorno:

« La XI Commissione (Lavoro) preso atto del seguente parere inviatole dalla IV Commissione sul disegno di legge n. 3126:

« ...ha constatato che nello stesso si dispone che alla maggiore spesa derivante dal provvedimento viene fatto fronte con una corrispondente aliquota delle maggiori entrate recate dal terzo provvedimento di variazioni al bilancio per l'esercizio 1951-52, ormai chiuso.

Ne consegue che l'approvazione di tale disegno di legge trova ostacolo nel principio dell'annualità del bilancio e nella norma dell'articolo 274 del Regolamento di contabilità generale dello Stato.

La Commissione è in attesa di esaminare un provvedimento legislativo di carattere generale, presentato alla Camera in questi giorni, che possa consentire il riesame del suddetto e di altri provvedimenti, per cui il parere definitivo non può, allo stato, essere favorevole »,

ritenuto che, a parte l'approvazione del terzo provvedimento di variazioni al bilancio 1951-52, è assolutamente necessario che le somme già destinate al funzionamento dell'I.N.A.-Casa vengano senz'altro erogate, sia per quanto riguarda il passato che per il futuro,

invita il Governo

a provvedere urgentemente affinché, prima che la legislatura termini, siano superati gli

ostacoli formali frapposti dalla IV Commissione finanze e tesoro alla approvazione del disegno di legge n. 3126 ».

Pongo in votazione questo ordine del giorno.

(*È approvato*).

La discussione del disegno di legge è rinviata ad una prossima seduta.

Rinvio della discussione delle proposte di legge Federici Maria ed altri: Tutela dei minori nel lavoro (150); — Di Vittorio e Santi: Disciplina dell'apprendistato (303); — Moro Gerolamo Lino ed altri: Disciplina dell'apprendistato e dell'istruzione professionale degli artigiani (592); — Sabatini ed altri: Disciplina dell'apprendistato, norme per l'istruzione professionale e creazione dello Istituto Nazionale per l'addestramento professionale dei lavoratori (1693); — Carcaterra ed altri: Disciplina dell'orientamento professionale e dell'apprendistato (1702); — Lombardini ed altri: Sulla formazione professionale (1706); — Pastore e altri: Regolamentazione dell'occupazione, dell'addestramento e del perfezionamento professionale dei giovani lavoratori (1815).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge: Federici Maria ed altri: « Tutela dei minori nel lavoro »; Di Vittorio e Santi: « Disciplina dell'apprendistato »; Moro Gerolamo Lino ed altri: « Disciplina dell'apprendistato e della istruzione professionale degli artigiani »; Sabatini ed altri: « Disciplina dell'apprendistato, norme per l'istruzione professionale e creazione dell'Istituto nazionale per l'addestramento professonale dei lavoratori »; Carcaterra ed altri: « Disciplina dell'orientamento professionale e dell'apprendistato »; Lombardini ed altri: « Sulla formazione professionale »; Pastore ed altri: « Regolamentazione dell'occupazione, dell'addestramento e del perfezionamento professionale dei giovani lavoratori ».

Onorevoli colleghi, le proposte di legge che sono al nostro esame, sono di una importanza veramente notevole perché riguardano la disciplina dell'apprendistato e l'istruzione professionale degli artigiani. Su queste proposte di legge, in sede referente, noi abbiamo fatto lunghe discussioni, avendo deciso di esaminarle tutte insieme. Ho preparato, quale relatore, un nuovo testo articolato che riassume la sostanza di tutte le proposte di legge sottoposte al nostro esame. È un testo che può essere discutibile, ed è appunto per questo che io pregherei gli onorevoli colleghi di voler rinviare la discussione di queste proposte di legge ad una seduta della prossima settimana, in modo che tutti possano studiare a fondo il nuovo testo ed essere in grado di proporre eventuali emendamenti. Questi saranno subito distribuiti a tutti i colleghi per dar modo di prenderne visione e di formarsi un parere su di essi.

I criteri informatori del testo da me proposto sono assai semplici: trattandosi di una materia di carattere speciale che attiene a particolari rapporti di lavoro, ho cercato, tenendo anche presente le discussioni precedentemente svoltesi sull'apprendistato, di contemperare le varie esigenze prospettate.

Uno dei punti del mio progetto riguarda l'istituzione di commissioni provinciali per l'apprendistato e di una commissione centrale. Ho pure rilevato che non in tutte le provincie si può giungere all'imponibile di mano d'opera, principio questo sostenuto in alcune proposte di legge. Altro accenno ho fatto ai limiti di età in rapporto all'apprendistato. Alcuni colleghi hanno sostenuto che il rapporto di apprendistato dovrebbe superare i 18 anni e anche i 20 anni. Ad esempio, all'estero, l'apprendistato può raggiungere i 24 e 25 anni; quindi questo è anche un altro aspetto che dovrà essere a lungo discusso. Ho anche indicato le modalità secondo le quali l'apprendistato dovrebbe essere attuato, sia nella pratica dell'azienda, sia attraverso l'istruzione professionale negli appositi istituti. Ho poi proposto l'unificazione in un unico ente dei due maggiori enti già esistenti, l'I.N.A.P.L.I. e l'E.N.A.L.C.

Ritengo necessaria un'ampia, lunga e approfondita discussione in argomento e mi auguro che si possa giungere all'approvazione del progetto di legge prima del termine dei nostri lavori.

CAPUA. Dobbiamo discutere di un nuovo istituto?

PRESIDENTE. No, l'apprendistato è già regolato da una legge del 1938. Si tratta di rivedere e integrare le norme esistenti.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può restare stabilito che la discussione è rinviata. Le proposte di legge saranno poste all'ordine del giorno di una prossima seduta.

(*Così rimane stabilito*).

Discussione della proposta di legge dei deputati Chiarini ed altri: Proroga delle disposizioni concernenti i termini e le modalità di versamento dei contributi unificati dell'agricoltura. (3016)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Chiarini, Bonomi, Cagnasso, Riva, Burato, Bucciarelli Ducci, Truzzi, Calcagno, Ferreri, Franzo, Fina, Bernardinetti, Boidi, Balduzzi, Babbi, Troisi e Stella: Proroga delle disposizioni concernenti i termini e le modalità di versamento dei contributi unificati dell'agricoltura.

Non avendo la Commissione agricoltura, chiamata ad esprimere il parere, fatto pervenire il parere stesso nei termini prescritti, si intende che vi abbia rinunciato.

Riferirò io stesso brevemente su questa proposta di legge.

Si tratta, onorevoli colleghi, di una questione controversa. Gli esattori delle imposte dirette insistono perché non si facciano i versamenti con il conto corrente postale; viceversa la nostra Commissione ha costantemente, nei suoi cinque anni di vita, accettato il sistema del conto corrente postale. Questa proposta Chiarini non fa che accogliere i voti di anno in anno manifestati dalla categoria dei coltivatori diretti.

Il problema è importante. Ad ogni modo, non si fa ora tanto questione della proroga in se stessa di queste modalità di versamento (per cui so già che la Commissione è d'accordo) quanto della opportunità di adottare il provvedimento nei confronti del solo 1953, oppure di accettare la formula dell'articolo 1 del testo proposto: « a decorrere dal 1° gennaio 1953 », dando così al provvedimento un carattere permanente.

Chiedo il parere del Governo in proposito.

BERSANI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il Governo deve solo fare una osservazione riguardo ai termini della riscossione. Il Governo ritiene che la distribuzione debba essere più uniforme lungo il corso dei dodici mesi, anche per quello che è l'interesse tecnico della riscossione stessa. Il Governo propone perciò che si proceda a tali esazioni mediante quattro rate trimestrali, come del resto avviene per tutti i provvedimenti in questa materia.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

REPOSSI. Debbo chiarire che soltanto l'anno scorso, dato che si era in ritardo, si adottò il criterio ora lamentato dall'onorevole Sottosegretario; altrimenti si è sempre proceduto per quattro trimestri.

DI VITTORIO. Sarei favorevole alla limitazione ad un anno; si vedrà poi se sarà il caso di consolidare questo sistema.

CAPUA. Ma si tratta proprio di un desiderio degli interessati!

PRESIDENTE. La questione principale riguarda l'esattoria. Gli esattori sostengono che è lasciato ad essi il compito più ingrato, più antipatico, quello cioè di andare ad effettuare il pignoramento dei mobili o degli attrezzi agricoli ai piccoli contribuenti, mentre per la parte non ingrata si adotta il sistema del conto corrente.

Io personalmente penso che un giorno tutta questa questione dovrà essere riveduta e che potrà anche essere totalmente eliminato il sistema esattoriale.

Se comunque non vi sono obiezioni da parte della Commissione, si potrebbe senza altro approvare questo provvedimento limitando per ora solo al 1953 l'effetto del provvedimento stesso.

Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

ART. 1.

« A decorrere dal 1° gennaio 1953, le norme di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, relativo ai termini ed alle modalità di versamento dei contributi agricoli unificati, si applicano anche per la riscossione di tutti i contributi che debbono essere corrisposti per ogni anno di competenze e per gli arrerati.

I versamenti dovranno essere effettuati in quattro rate uguali scadenti: la prima rata entro il 5 maggio, la seconda entro il 5 agosto, la terza entro il 5 ottobre e la quarta entro il 5 dicembre di ciascun anno ».

Poiché ritengo che la Commissione sia concorde sulla opportunità di limitare al solo 1953 l'effetto della disposizione di legge, invito l'onorevole Repossi a formulare il relativo emendamento.

REPOSSI. Propongo la seguente nuova formulazione:

« L'applicazione delle norme di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 23 gennaio 1948, n. 59, relative ai termini ed alle modalità di versamento dei contributi agricoli unificati, è ulteriormente prorogata per l'anno 1953 per tutti i contributi che debbono essere corrisposti per l'anno medesimo o per arretrati.

I versamenti dovranno essere effettuati in quattro rate uguali scadenti: la prima entro il 5 marzo, la seconda entro il 5 giugno, la terza entro il 5 settembre e la quarta entro il 5 dicembre 1953».

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo nel testo così modificato.

(*È approvato*).

Passiamo all'articolo 2:

«La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana».

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto sulla proposta di legge oggi esaminata.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione segreta della proposta di legge:

CHIARINI ed altri: « Proroga delle disposizioni concernenti i termini e le modalità di versamente dei contributi unificati dell'agricoltura » (3016):

Presenti e votanti	30
Maggioranza	16
Voti favorevoli	30
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Bartole, Cappugi, Capua, Concetti, Coppa Ezio, Cotellessa, Delle Fave, De Maria, Di Vittorio, Federici Agamben Maria, Foresi, Grazia, Lenza, Lo Giudice, Lombardi Carlo, Lombari, Maglietta, Marazzina, Natali Lorenzo, Palenzona, Pastore, Petrone, Pollastrini Elettra, Rapelli, Repossi, Roasio, Sabatini, Santi, Storchi, Venegoni.

La seduta termina alle 10,20.

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI